

**ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE**

R.G. Liquidazione Giudiziale N.61/2026

Numero Sentenza: 78/2026

n. 41/2026 Procedimento unitario

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – III SEZIONE CIVILE – in composizione collegiale,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente

dott. Enrico Legnini - Giudice rel./est.

dott.ssa Giulia Varriale – Giudice

nel procedimento 41/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
DIGITALTECH S.R.L.S., C.F. 04428030714, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **DIGITALTECH S.R.L.S.**, C.F. 04428030714,
in persona del legale rappresentante Cotugno Manuela , con sede in STRADA DE MARTINIS E
TONTI 8 CERIGNOLA;

nomina

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Enrico Legnini;

nomina

Curatore l'avv. ALESSANDRO CASOLINO, C.F. CSLLSN81A04D643S che alla luce
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

invita

il curatore a procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, anche fotografici,
all'immediata ricognizione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale ed
eventuali sede secondarie o locali a qualunque titolo utilizzati) (depositandone il verbale in cancelleria
nei successivi 10 giorni), e se necessario alla apposizione dei sigilli laddove in concreto, sia ritenuta
necessaria, utile o anche solo opportuna, in relazione alla natura ed allo stato dei beni, e sempre che non
sia in concreto, di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività dell'impresa, ed a iniziare,
successivamente, il procedimento d'inventariazione di detti beni, secondo le disposizioni degli artt. 195,
196, 197; lo autorizza sin d'ora a richiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i
bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre
esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,
se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **25/02/2027 ore 9.30**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al G.D.;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze *ex art. 146 d.P.R. 30.05.02 n. 115*;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, *ex art. 49, co.4, CCII*.

La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria; gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Foggia, così deciso in data 08/07/2026.

(seguono le firme)

Depositata in cancelleria e pubblicata il giorno 28/07/2026.

Foggia, 28/07/2026.

Il Funzionario Giudiziario
dott.ssa Elisabetta Gaia Salatto

